


**COMUNE DI SERRAMAZZONI**  
(Provincia di MODENA)



**POLIZIA MUNICIPALE**

Via Roma, n. 301 - 41028 Serramazzoni (MO)  
Tel. 0536/95.43.14 Telefax automatico 0536/95.11.33  
E-Mail [Polizia.Municipale@comune.serramazzoni.mo.it](mailto:Polizia.Municipale@comune.serramazzoni.mo.it)

Ordinanza n. 126

Prot. n. 9163

Rif. Int. 288

**IL SINDACO**

Preso atto dei rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni di animali su marciapiedi, aree verdi, parchi, aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per i bambini, nonché di grave pregiudizio al pubblico decoro imputabile alle medesime;

Considerato il numero sempre crescente di animali da compagnia posseduti e quindi la necessità di regolamentare la detenzione di animali ed il rispetto ed il mantenimento delle condizioni di igiene ambientale e la sicurezza dei cittadini;

Rilevata la sempre maggiore presenza di animali in particolare cani lasciati liberi in luoghi pubblici pregiudicando la sicurezza sia dei cittadini che degli animali stessi, oltre che la vivibilità delle aree interessate;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento a tutela della sicurezza delle persone, dell'ambiente, dell'igiene e degli animali da compagnia;

Visti il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 689 del 24.11.1989;

Viste le circolari ministeriali;

Vista la Legge 281/81 - Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 672 del C.P.,

**ORDINA**

1. Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato i marciapiedi, le aree verdi o altri spazi pubblici;
2. Ai proprietari di cani o alle persone incaricate della loro custodia di condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori - intendendosi a tal fine gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. - idonea museruola. L'applicazione della museruola è sempre obbligatoria per i

- cani di grossa taglia (quali quelli di razza Alano, Dobermann, Rottweiler, Pastore Tedesco, pastore Belga, pastore del Caucaso, Terranova, Maremmano, San Bernardo e simili) quando gli stessi si trovino ove vi sia adunanza di persone;
3. Ai proprietari di cani custoditi all'interno della proprietà private di assicurare che i cani non possano incutere timore o spavento ai passanti;
  4. Ai proprietari di cani di operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti;
  5. di non abbandonare animali sul territorio del Comune;
  6. di non detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 3, ovvero a m. 2 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 3 e di altezza di m. 1,50, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità.
  7. che i recinti per la custodia di animali devono avere una superficie non inferiore ai nove mq. per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere di cui alla L. n. 281/91);
  8. l'istituzione del divieto di transito cani nell'area interna ai campi sportivi siti all'interno della Pineta in via Campo Sportivo, per motivi igienico sanitari dovuta alla presenza continua di attività sportive

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1 e punto 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 e punto 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 oltre alle eventuali disposizioni penali

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza si intende abrogato.

SERRATA 770/NI 13.08.07



IL SINDACO  
(Ralentì Geom. Luigi)